



# COMUNE DI LATINA

## SERVIZIO TRIBUTI

Via Duca del Mare, 19 – tel. 0773/6521 fax 0773/479950

### TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2015

Il Comune di Latina, con Deliberazione n. 34 del 30 luglio 2015, ha confermato l'applicazione della TASI **solo sulle abitazioni principali e relative pertinenze, con le medesime aliquote e detrazioni previste per l'anno 2014**. Sono, in ogni caso, escluse le abitazioni accatastate in categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze.

Pertanto, anche per l'anno 2015, sono applicabili le seguenti aliquote e detrazioni:

Fattispecie imponibili	Aliquota TASI 2015 (per mille)
<ul style="list-style-type: none"><li>➤ l'abitazione principale di categoria diversa da A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;</li><li>➤ le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;</li><li>➤ fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come dal D. M. delle Infrastrutture del 22/04/2008;</li><li>➤ l'ex casa coniugale assegnata al coniuge;</li><li>➤ l'unico immobile, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, Forze di polizia ad ordinamento civile nonché al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;</li><li>➤ l'unità immobiliare posseduta da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari;</li><li>➤ l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, dai cittadini italiani residenti all'estero, iscritti nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza ed a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.</li></ul>	3,3
Tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle indicate.	0

#### Detrazioni

- **€ 80,00** per le unità immobiliari con rendita catastale fino ad € 350,00;
- **€ 40,00** per le unità immobiliari con rendita catastale da 350,01 fino ad € 500,00;
- nessuna detrazione per le unità immobiliari con rendita catastale oltre € 500,00.

Maggiore detrazione di **€ 25,00** per ciascun figlio a carico di età non superiore a 26 anni che sia residente e che dimori abitualmente presso l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, con rendita catastale fino a € 500,00.

A tali detrazioni si aggiungono inoltre **€ 50,00** per ogni figlio disabile ai sensi della L. 104/92 che sia residente e che dimori abitualmente presso l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, con rendita catastale fino a 500,00.

La rendita catastale di riferimento, al fine della determinazione della detrazione per l'abitazione principale, è quella della sola unità adibita ad abitazione principale senza considerare l'eventuale pertinenza, e senza rapportarla alla quota di possesso del singolo contribuente.

## ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO

La Legge n. 80 del 23 maggio 2014, all'art. 9 bis, ha modificato l'art. 13, comma 2 del DL 201/11, ed ha previsto, con decorrenza 2015, di considerare direttamente adibita ad abitazione principale una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Su tale unità immobiliare la TASI è applicata in misura ridotta di due terzi.

Per coloro che rientrano in tale condizione l'immobile è soggetto ad imposta TASI. In tutti gli altri casi l'immobile è soggetto ad IMU.

### SOGGETTI PASSIVI

Sono soggetti al pagamento della TASI per gli immobili sopraindicati:

- coloro che possiedono tali immobili come titolari di diritti reali di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie;
- l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

In caso di pluralità di possessori o detentori, ciascun soggetto passivo provvede alla determinazione ed al versamento dell'imposta di propria competenza sulla base della propria quota e del proprio periodo di possesso o detenzione (come previsto ai fini dell'applicazione dell'IMU dall'art. 9, comma 2, del DLGS 23/11).

### VERSAMENTI

Per l'anno 2015, il versamento deve essere effettuato in due rate di pari importo, 50% in acconto e 50% a saldo, scadenti la prima **il 16 giugno** e la seconda **il 16 dicembre**. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

L'importo totale da versare deve essere arrotondato all'euro con il seguente criterio: fino a 49 centesimi si arrotonda per difetto, oltre 49 centesimi si arrotonda per eccesso (es. totale da versare: 235,49 euro diventa 235,00 euro; totale da versare 235,50 euro diventa 236,00 euro). Ai sensi dell'art.17 del Regolamento per la disciplina del Tributo sui Servizi Indivisibili del Comune di Latina il versamento non è dovuto qualora l'imposta annua da versare sia inferiore ad euro 12,00.

#### Versamento tramite modello F24:

Il **codice tributo** da utilizzare per il versamento della TASI è il **3958**.

Per il versamento del Tributo Servizi Indivisibili (TASI) deve essere utilizzata la sezione **"IMU e altri tributi locali"**. In particolare, in ogni riga devono essere indicati i seguenti dati:

nello spazio "Codice ente/codice comune", il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, costituito da quattro caratteri; nel caso del **Comune di Latina è E472**;

nello spazio "Ravv." barrare la casella se il pagamento di riferisce al ravvedimento;

nello spazio "Imm. Variati" barrare qualora siano intervenute delle variazioni per uno o più immobili che richiedano la presentazione della dichiarazione di variazione;

nello spazio "Acc." barrare se il pagamento di riferisce all'acconto;

nello spazio "Saldo" barrare se il pagamento di riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in unica soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe le caselle;

nello spazio "Numero immobili" indicare il numero degli immobili;

nello spazio "Anno di riferimento" deve essere indicato l'anno d'imposta cui si riferisce il pagamento;

nel caso in cui sia barrato lo spazio "Ravv.", indicare l'anno in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata;

nello spazio "Importi a debito versati" indicare l'importo a debito dovuto. Nel caso di diritto alla detrazione, indicare l'imposta al netto della stessa, da esporre nell'apposita casella in basso a sinistra.

#### Versamento tramite bollettino postale di conto corrente postale:

Con Decreto Interministeriale del 23 maggio 2014 il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con Agenzia delle Entrate, ha approvato il modello di bollettino di conto corrente postale.

Il **numero di conto corrente** è il seguente: **1017381649** ed è valido indistintamente per tutti i comuni del territorio nazionale. Sul bollettino, obbligatoriamente intestato a **"PAGAMENTO TASI"**, andranno inseriti obbligatoriamente i seguenti dati:

*CODICE FISCALE* del soggetto che ha eseguito il versamento;  
*CODICE CATASTALE DEL COMUNE* ove sono siti gli immobili (per il Comune di Latina **E472**);  
*INFORMAZIONI ED IMPORTI* indicati in relazione all'**abitazione principale**.  
La società Poste Italiane S.p.A. provvede a far stampare a proprie spese i bollettini, assicurandone la disponibilità gratuita presso tutti gli uffici postali.

### **DICHIARAZIONI**

I soggetti passivi devono presentare apposita dichiarazione, entro il termine del **30 giugno dell'anno successivo** alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta municipale propria o della previgente imposta comunale sugli immobili, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti al tributo sui servizi indivisibili che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione I.C.I. o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI, entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione .

Resta fermo l'obbligo di presentazione della dichiarazione TASI in tutti i casi in cui sia previsto dalle norme legislative e regolamentari, applicabili in materia di IMU.

Latina 07/09/2015

Il Dirigente del Servizio Tributi  
Dott. Giuseppe Manzi